Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 37 Aprile – Giugno 2009

Consiglio Direttivo
Presidente: *Paolo Capri*
Vice Presidente: *Maddalena Zucconi Galli Fonseca*
Tesoreria: *Anita Lanotte*
Segreteria: *Stefano Mariani*
Consiglieri: *Maria Armezzani, Andrea Bramucci, Lucia Chiappinelli, Alessandro Crisi, Fiorella Giusberti, Massimo Saccà, Tommaso Sciascia*

IDEE A CONFRONTO

Il danno alla persona. La difficoltà della cura e del risarcimento psicologico.

Editoriale di Paolo Capri 1

Carta di Noto: istruzioni per l'uso. Linee Guida per il minore in caso di abuso sessuale.
Ascolto del minore in ipotesi di abuso sessuale

di Anita Lanotte 5

Legami di attaccamento e perizia alla luce del nuovo testo legislativo

di Simona Leone 7

Convegni 10

Freschi di Stampa 12

Notizie dall'Associazione 12

IDEE A CONFRONTO

IL DANNO ALLA PERSONA. LA DIFFICOLTÀ DELLA CURA E DEL RISARCIMENTO PSICOLOGICO

di

Paolo Capri

Presidente AIPG
Docente di Psicologia Giuridica, Università Europea di Roma
Comitato formazione Albo CTU e Periti Ordine degli Psicologi del Lazio

Il problema più difficile da affrontare in situazioni di traumi indotti, soprattutto se violenti e repentini, al punto che possono cambiare la vita delle persone coinvolte affettivamente, è l'aspetto risarcitorio psicologico, ovvero la difficoltà di affrontare e superare il trauma, l'evento imprevisto che può produrre un danno alla persona non sempre con la possibilità di essere superato. Molto si discute fra psicologi e medici legali su quale debba essere la forma per attenuare, almeno in parte, il vuoto e la perdita, trascurando però il fatto fondamentale, ovvero che spesso la cura per questo tipo di sofferenze è difficile, alle volte impossibile, a causa di ciò che era, ad esempio, il rapporto fra chi ancora vive e chi non vive più.
La dimensione terrena è quella che conosciamo, è quella che ogni istante ci ricorda che i rapporti si alimentano, si nutrono anche nel quotidiano, non solo nel ricordo, soprattutto se queste perdite sono un sacrificio indotto, da eventi esterni non cercati dalle persone, ma subiti e connotati da fatti illeciti. E allora, cerchiamo di capire meglio e di più dove risiedono le difficoltà, perché il *sacrificio* non è sempre uguale.
Sappiamo che Freud definì traumi *"eventi in grado di provocare una eccitazione psichica tale da superare la capacità del soggetto di sostenerla o elaborarla"*; da un punto di vista psicoanalitico causano angoscia, paure generalizzate e dunque apparentemente immotivate e destabilizzanti, ma anche un ripiegamento i sé stesso e chiusura emotiva, fino ad arrivare a vissuti di rovina e morte. L'erlebnis è sopraffatto dalle paure, investito da sofferenze troppo forti per essere affrontate, al punto che l'Io, per difendersi dall'attacco dell'angoscia, cerca una soluzione attraverso i meccanismi difensivi, in questo caso la rimozione, l'allontanamento inconscio delle sofferenze. Ma ciò è solo l'inizio, perché attraverso questo meccanismo si andranno a determinare inevitabilmente sintomi nevrotici, che andrebbero poi a configurarsi come un vero e proprio disturbo dell'Io e della personalità.
Sempre a proposito di trauma, Freud (1895) scriveva che "*qualsiasi esperienza che susciti una situazione penosa - quale la paura, l'ansia, la*

vergogna o il dolore fisico - può agire da trauma".

Dunque, avendo acquisito la definizione di *trauma* dal padre della psicoanalisi, osserviamo da vicino come si potrebbe arrivare a formulare un'ipotesi risarcitoria dal punto di vista psicologico, passando attraverso la giurisprudenza per giungere alla comprensione della difficoltà della cura, argomento questo troppo trascurato da tutti noi, che forse alle volte ci dimentichiamo che l'oggetto del nostro intervento è la *persona.*

Varie sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale hanno introdotto decisamente un concetto allargato di danno biologico, comprendendo nel giudizio anche il danno morale e il danno esistenziale, attualmente definiti Danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali (Cassazione SSUU n° 26972/26973/26974/26975, 11 novembre 2008). I magistrati della Suprema Corte, nelle sentenze sopracitate, continuano, comunque, a richiamare l'attenzione sugli aspetti psicologici del trauma, affermano, infatti, che "*In questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto attengono all'esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno*" (pg. 36). Aggiungono anche che "*Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento*" (Cassazione n° 26972, 26973, 26974, 26975; 11/11/08).

Le recenti sentenze gemelle della Cassazione (SSUU n° 26972/26973/26974/26975) hanno stabilito che il **Danno non patrimoniale** "*anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona*" costituisce "danno conseguenza", che deve essere allegato e provato. Dunque, il "danno conseguenza", consiste nella trasformazione peggiorativa delle condizioni di vita del danneggiato, possibile conseguenza diretta del trauma.

Ma soprattutto nelle precedenti sentenze si è fatto un chiaro riferimento alla sofferenza individuale, definendo che "*Il danno esistenziale, da intendersi come ogni pregiudizio oggettivamente accertabile che alteri le abitudini e gli assetti relazionali del danneggiato, inducendolo a scelte di vita diverse da quelle che avrebbe compiuto ove il fatto dannoso non si fosse verificato*" (Cassazione, Sez. 3^ civile, n° 2546, 06/02/07).

Soltanto per una maggiore chiarezza espositiva, riproponiamo in sintesi, a livello concettuale, le varie definizioni del *Danno alla Persona*.

Facendo, appunto, riferimento alla letteratura specializzata, il **Danno Psichico** si differenzia dal danno fisico poiché non ha una manifestazione esteriore tangibile, in quanto riguardante la psiche e non il soma. Infatti, la lesione fisica lascia un segno evidente, mentre la lesione psichica non ha ripercussioni sul corpo del soggetto.

La menomazione psichica consiste nella riduzione, durevole e obiettiva, di una o più funzioni della psiche della persona al punto di impedire al danneggiato di attendere, del tutto o in parte, alle sue attività ordinarie di vita, intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti. In modo estremamente schematico si può dire che il *danno psichico* si manifesta in una alterazione della integrità psichica, ovvero una modificazione qualitativa delle componenti primarie psichiche, come le funzioni mentali primarie, l'affettività, i meccanismi difensivi, il tono dell'umore, le pulsioni. Per maggiore chiarezza, è bene rilevare ancora che il *danno psichico* costituisce, conseguentemente al trauma, una patologia della salute psichica dell'individuo, ovvero, in estrema sintesi, una infermità psichica.

Il **Danno Esistenziale** (*Danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali*) viene considerato come una modalità di manifestare sofferenze comportamentali, si determina in modificazioni della personalità e del modo di vivere la propria vita rispetto a quanto avveniva precedentemente al verificarsi dell'evento traumatico, determina un cambiamento di progettualità rispetto la propria esistenza e alle aspettative di realizzare i propri progetti di vita. In altri termini, il *danno esistenziale* si presenta come una compromissione ***dell'espressione soggettiva della personalità, modificando lo stile e la qualità della vita*** nell'ambito dei valori/interessi costituzionalmente protetti, inerenti i rapporti sociali, la famiglia, gli affetti, la libertà, il lavoro, in ottica relazionale ed emotiva. Si manifesta, in ultimo, come una alterazione della integrità psichica, ovvero una modificazione qualitativa delle componenti primarie psichiche, come le funzioni mentali primarie, l'affettività, i meccanismi difensivi, il tono dell'umore, le pulsioni.

La definizione di **Danno Morale** che, invece, viene elaborata dalla letteratura, anche in riferimento alla giurisprudenza, è di "sofferenza psichica", quale ***turbamento d'animo soggettivo e transeunte,*** conseguente al fatto illecito subito. In questo caso il riferimento è ad uno ***stato di tristezza, prostrazione e dolore*** causato dal trauma, che non arriva, però, ad alterare l'equilibrio interno dell'Io e le modalità di relazionarsi con l'esterno e non comporta una invalidità temporanea o permanente, in riferimento alle attività ordinarie della vita quotidiana. Importante ci sembra sottolineare, a questo proposito, l'orientamento di qualche giudice di merito, il quale ha ritenuto che la ***sindrome depressiva*** causata (o anche solo concausata) dalla morte di un familiare costituisca un *danno morale*, nell'ipotesi in cui i

disturbi non sono tali da determinare l'insorgenza di vere e proprie patologie psichiche.

Sempre nell'ottica della chiarezza, a livello di osservazione e valutazione psicologica, intesa come diagnosi psicologica, interessante potrebbe essere definire alcune differenze fra i vari *danni*, fra **Danno Psichico**, **Danno Esistenziale** e **Danno Morale**, unificati a livello giurisprudenziale in ***Danno non patrimoniale con pregiudizi esistenziali.***

Volendo affrontare le differenze fra il **Danno Psichico** e il **Danno Morale**, è bene rilevare che in primo luogo il **Danno Psichico** deve fondarsi su una ***psicopatologia,*** cioè su una alterazione patologica delle funzioni psichiche dell'individuo.

Contrariamente il **Danno Morale** non costituisce una vera e propria psicopatologia, è infatti ***fonte di sofferenza*** per chi subisce il danno, ma ***non altera in senso patologico le sue funzioni psichiche.***

Il **Danno Morale**, ***non comporta una perdita o una riduzione di attività ordinarie della vita***, ma solo una ***sensazione di dolore che non inficia la normale vita di relazione interna ed esterna***.

La differenza sostanziale, in termini psicologici, fra **Danno Morale** e **Danno Esistenziale** risiede nel fatto che, mentre il **Danno Morale** si manifesta essenzialmente in un dolore transeunte, il **Danno Esistenziale** si determina in un "***non essere***, cioè in un ***non poter più condurre l'esistenza come in precedenza al danno***. Pertanto, il **Danno Esistenziale** è l'insorgere di una sorta di coazione ad agire, a ***comportarsi in modo "diverso da prima",*** con conseguente alterazione dei normali ritmi di vita e ***modificazioni delle normali attività quotidiane soggettive, personali e relazionali, "comuni a tutti e non comuni a tutti"[1],*** ***a discapito della serenità*** e degli equilibri raggiunti a livello di adattamento. L'***alterazione*** riguarda, in questo caso, proprio i ***processi di adattamento alla vita quotidiana***, con conseguenti difficoltà comportamentali e relazionali. D'altronde, le definizioni psicologiche che la giurisprudenza fornisce del *Danno alla Persona*, sono in linea con gli attuali orientamenti verso la diagnosi dimensionale a discapito della rigida e cristallizzata diagnosi categoriale, che a poco serve allorché è necessario comprendere il funzionamento psichico di una persona e attraverso questo riuscire a comprendere i vissuti, l'erlebnis, i meccanismi di difesa attivati, anche psicopatologici. E allora si può attingere sia al diritto, con le massime giurisprudenziali che ci indirizzano, come la sentenza (SS.UU. penali, n° 9163 del 08.03.2005) della Corte Suprema sull'imputabilità dei Disturbi di Personalità, importante non tanto per l'accesso agli artt. 88 e 89 c.p. di personalità diverse dalle patologie psicotiche, ma soprattutto perché in quella Sentenza si prendono le distanze dal concetto limitato di malattia, per il nesso causale di reato, aprendo pienamente invece sul ragionamento legato al concetto di infermità, più ampio, più dinamico e più aperto ai costrutti teorici psicologici sul funzionamento dell'Io. Dunque, in questo scenario, si inseriscono in modo coerente sia le definizioni giurisprudenziali e psicologiche di *Danno alla Persona* finora riportate, ma anche la nota definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel protocollo di costituzione del 1948, ovvero "*La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non solo l'assenza di malattia o di infermità*".

Dunque, alla luce di tutto ciò, dopo aver chiarito, soprattutto a noi stessi, il significato di trauma, sofferenza e salute, andiamo ad affrontare la complessità della cura e di conseguenza, l'inappropriatezza delle dispute sul quantum risarcitorio.

E' utile un percorso sul significato delle parole per poter arrivare più vicini possibile al nucleo della sofferenza dell'Io.

Partendo dal ***Trauma***, sappiamo che si sviluppa come una *ferita*, una *lacerazione*, come una *frattura*; per la psicologia analitica, un urto fra l'individuo e il mondo, laddove, sempre in base alla concezione junghiana viene data l'*attribuzione di una connessione fra due cose, per cui la seconda risulta spiegabile partendo dalla prima*. Rappresenta, quindi, uno *sviluppo psicologico che tocca il culmine e si manifesta con il fattore traumatico*.

Il trauma, dunque, è una modificazione dell'Io, è "*un'esperienza che nei limiti di un breve lasso di tempo apporta alla vita psichica un incremento di stimoli talmente forte che la sua liquidazione o elaborazione nel modo usuale non riesce, donde è giocoforza che ne discendano disturbi permanenti nell'economia energetica della psiche*" (Freud, Introduzione alla psicoanalisi, 1915-1917, vol. 8).

Nell'espressione della sofferenza, il trauma produce vuoto interiore, solitudine, vissuti di non farcela, di annientamento, in ultimo di ***Abbandono***, di essere stati abbandonati, lasciati soli attraverso qualcosa che prima c'era, qualcosa di acquisito, ottenuto, ma che ora non c'è più, la perdita o il ***Sacrificio***, imposto, non scelto, non voluto, né ricercato. Alla fine rimane il ***Lutto***, la cui elaborazione sarà la risposta alla sofferenza.

TRAUMA
evento in grado di provocare una eccitazione psichica tale
da superare la capacità del soggetto di sostenerla o elaborarla (Freud)
↓
ABBANDONO
perdita di un qualcosa di acquisito che non c'è più, solitudine
↓
SACRIFICIO
la rinuncia a un oggetto o la distruzione di questo a favore dell'immagine di un dio
↓
LUTTO
normale, patologico, depressivo melanconico (Freud).

[1] Si intende per "comuni a tutti" gli aspetti dinamico-relazionali tipici umani (guidare l'auto, camminare, alimentarsi, ecc.), per "non comuni a tutti" gli aspetti dinamici relazionali qualitativi dello stra-ordinario individuale (qualità degli affetti, della famiglia, delle attività sociali e culturali, ecc.).

In relazione, invece, all'**Abbandono,** è la situazione-condizione in cui rimane chi è stato abbandonato, ma anche il timore di essere abbandonato o trascurato, con conseguente senso di insicurezza, che può dar luogo a depressione allorché il vuoto abbandonico è potente, marcato o persistente. Naturalmente, ci si trova nella condizione, non voluta, di chi è solo, nella *Solitudine*, con conseguente *vuoto interiore*, dove non c'è contenuto, il non contenere nulla, che non ha nulla dentro di sé.

Il passaggio conseguente è la *Perdita*, il **Sacrificio**, ovvero la rinuncia a un oggetto o la distruzione di questo a favore dell'immagine di un dio, e quindi a esclusivo favore di un'alterità assoluta che è individualmente intesa come una potenza sovraordinata all'individuo. Nel suo essere una rinuncia disinteressata, il sacrificio si distingue dalla magia, che invece è volta a forzare la divinità per riceverne i favori, e si avvicina alla nozione di dono, allorché nel donare sia esclusa la condizione *do ut des.*

Analizzando il *sacrificio* nelle differenti pratiche antropologiche, Jung ridisegna il ruolo catartico e insieme rifondativo già fondamentalmente assegnato dalla psicoanalisi, per cui si dà l'oltrepassamento del complesso edipico e la simultanea costituzione dell'istanza del Super-Io. Insieme a questo, Jung rileva nel sacrificio il carattere simbolico della purificazione e della consacrazione.

Il termine ricorre con due differenti accezioni, e precisamente:

1) come passione;

2) come offerta e, in quanto tale, come dono.

Entrambe le accezioni fanno riferimento alla dinamica psicologica tra l'Io e il Sé e disegnano le varie modalità attraverso le quali sussistono le due istanze psichiche e le relazioni tra queste.

Pur nei suoi differenti caratteri, il *sacrificio* è generalmente inteso come il venire all'espressione, nel processo individuativo, della necessità vitale di un urto tra le due strutture, per cui gli effetti distruttivi (dell'esistente) e costruttivi (del non ancora esistente), che in esso si danno, esprimono il carattere cognitivo e affettivo dei processi psichici stessi.

E ciò è il principio della cura analitica.

Il vero problema è che le persone che devono affrontare un tale percorso, così lungo e difficile, anche per quanto riguarda gli esiti, non hanno scelto di sacrificare la loro vita o le loro persone care al dio, come invece Anna con Samuele nel Vecchio Testamento, dove, appunto, pur di avere un bambino, essendo sterile, chiese al sacerdote il *sacrificio*, ovvero consacrare il bambino al dio dopo il divezzamento. Questo è il contratto e la condizione del *do ut des*, *do perché tu dia*.

Ci si trova, dunque, nel sacrificio senza scelta, subendolo dal destino nella forma dell'*altro*, che impersona d'improvviso il *trauma*, l'*abbandono* e il *sacrificio*.

Si arriva così al **Lutto** (Freud S: Lutto e melanconia, 1915), un processo intrapsichico susseguente alla perdita di un oggetto amato e con cui il soggetto dovrebbe riuscire gradualmente a distaccarsi da esso.

L'esistenza di un lavoro intrapsichico del lutto è attestata, secondo Freud, dalla mancanza di interesse per il mondo esterno, che subentra alla perdita dell'oggetto amato: tutta l'energia del soggetto sembra monopolizzata dal suo dolore e dai suoi ricordi, finché "*…l'Io, costretto, per così dire, a decidere se vuol condividere quel destino (dell'oggetto perduto), pensa ai soddisfacimenti narcisistici che offre ancora la vita e si risolve a troncare il suo legame con l'oggetto scomparso*".

Affinché si compia questo distacco e siano consentiti finalmente dei nuovi investimenti, è necessario un lavoro psichico: "*Ciascuno dei ricordi, ciascuna delle attese con cui la libido era legata all'oggetto sono rievocati e superinvestiti e su ciascuno si compie il distacco della libido*".

In questo senso si è potuto dire che il lavoro del lutto consiste nell'"*uccidere la morte*".

Freud distingue varie reazioni al lutto, considera il ***lutto normale***, i ***lutti patologici*** e la ***melanconia***.

Per ***lutto normale*** intende una modalità di reagire e di elaborare il lutto attraverso la rievocazione, il ricordo, il coinvolgimento emotivo sano, anche se doloroso, che deve portare il lavoro terapeutico al superamento del vuoto affettivo.

Per ***lutto patologico*** Freud intende il sentirsi colpevole della morte, con l'attivazione del meccanismo difensivo della negazione al punto di sentirsi influenzato o dominato da chi non è più.

Per ***melanconia (lutto depressivo melanconico***) Freud intende l'identificazione con l'oggetto perduto, ovvero l'incapacità di "vedersi" in altro modo, di riuscire ad allontanarsi da una chiusura quasi inevitabile, in cui non vi è alcuna spinta verso il cambiamento.

Il *lutto*, quindi, la sofferenza, sono difficili da affrontare e, di conseguenza, da risarcire allorché subentra un fatto illecito che ha prodotto il trauma. E' necessario comprendere la difficoltà dell'intervento per essere consapevoli che sostegno e psicoterapia possono aiutare, ma non sempre risolvere.

Ed allora, nell'immediato è necessario intervenire attraverso il *sostegno*, il che significa reale comprensione del grave problema dell'altro, positiva relazione empatica, controtransfert attivato, contenimento emozionale, "appoggiare" e sostenere la sofferenza, dare corso e sfogo alle emozioni.

Successivamente è importante intervenire più in profondità, per lavorare sulle modificazioni peggiorative sopraggiunte, dunque attraverso un percorso *psicoterapeutico* di cura, ovvero riqualificazione dello stato emotivo, rinforzo dell'Io attraverso un lavoro mirato ad allargare orizzonti, interessi, impegni, forte attivazione del transfert e del controtransfert.

La cura servirà anche e, soprattutto, in quanto la perdita dell'oggetto affettivo incide direttamente sulla qualità della vita, sull'***equilibrio emotivo – affettivo*** e sui ***vissuti interni*** del soggetto che ha subito il *trauma*, con conseguenze legate a ***sensazioni di dolore, angoscia e smarrimento che inficiano direttamente e qualitativamente la normale vita di relazione***, con un'alterazione soprattutto ***qualitativa*** dello stile di vita.

Il lavoro terapeutico deve, dunque, basarsi sul recupero del carattere simbolico della perdita, come acquisizione di forza dell'Io, in riferimento alla dinamica psicologica interna e quindi al processo individuativo, nell'equilibrio precario fra gli effetti distruttivi di chi ancora vive e costruttivi di chi ancora non vive - la nuova energia – esprimendo, così, il giusto equilibrio dei processi psichici stessi, come base fondante della cura analitica.

Vediamo ora quale ***metodologia*** sarebbe utile ed efficace utilizzare per valutare personalità così complesse e articolate, anche e soprattutto in conseguenza del trauma subito.

Per valutare la presenza e l'entità del trauma, nonché la possibilità di un intervento clinico che possa riparare anche parzialmente i danni psicologici innestati, occorre un'analisi approfondita del soggetto, con aspetti metodologici che dovranno riguardare non soltanto i colloqui clinici, ma anche ***test di livello, di personalità e proiettivi***, in base anche alla natura del danno subito, al fine di valutare sia ***eventuali alterazioni delle funzioni mentali primarie di pensiero, ma anche gli stati emotivo-affettivi, la struttura e la sovrastruttura dell'Io, nonché i meccanismi difensivi,*** analizzando così eventuali ***modificazioni della personalità*** nel corso del tempo e in seguito a modificazioni indotte causate da eventi esterni.

L'accertamento della preesistenza o meno di disturbi psichici rappresenta un punto importante delle indagini peritali - che rimanda agli aspetti specifici della metodologia da utilizzare - perché consente di verificare se vi siano o meno concause in riferimento al disturbo, come appunto eventualmente il trauma.

Sarebbe necessaria una approfondita raccolta dei dati anamnestici, con l'esame della documentazione clinica e con l'analisi delle dichiarazioni dei testimoni, al fine di valutare la situazione pregressa, l'organizzazione di vita sociale e relazionale precedente ai fatti, descrivendo il livello di integrazione raggiunto prima dell'evento "traumatizzante", valutanod il livello di compensazione e dei meccanismi di difesa messi in atto dopo l'evento.

L'obiettivo è, dunque, quello, difficile, di stabilire la connessione causale tra un certo fatto e un disturbo psichico, attraverso l'analisi della struttura dell'Io e della sovrastruttura, per inquadrare i sintomi all'interno di fasi solo attuali, dunque post trauma, o di fasi precedenti, sia per indirizzare l'aspetto risarcitorio, sia, soprattutto, per guidare il percorso della cura.

LA CARTA DI NOTO: Istruzioni per l'uso[2].

Linee Guida per il minore in caso di abuso sessuale

Ascolto del minore in ipotesi di abuso sessuale

di
Anita Lanotte

Psicologa, Psicoterapeuta
Presidente CEIPA
Consiglio Direttivo AIPG

Per quanto riguarda la raccolta della testimonianza, c'è una prima fase in cui il bambino, in particolar modo in età prescolare, attraverso modalità proprie, verbali e/o non verbali può esprimere narrati e/o atteggiamenti che possono far concretizzare, a persone che fanno parte del suo mondo relazionale, l'idea di un abuso sessuale.

Tale idea può essere accolta, negata, amplificata, minimizzata, contaminata, sta di fatto che il primo "interrogatorio", comprensibilmente scorretto svolto dai familiari o da persone emotivamente vicine, non è altro che il cercare di capire e dare senso alla concretizzazione di un'idea sentimentalmente disturbante, dolorosa e destrutturante.

Cosa si può fare nel caso in cui si ipotizza di essere a conoscenza di un abuso sessuale su un bambino?

Ci si può rivolgere al sistema giudiziario e denunciare l'accaduto delegando ad un'agenzia di controllo lo svolgimento dell'attività investigativa.

Oppure ci si può rivolgere al sistema sanitario per avere una risposta pediatrico-ginecologica- psicologica che, data l'acquisizione di conoscenza di un abuso durante l'esercizio di una pubblica o privata attività, è tenuto alla notifica all'Autorità Giudiziaria avendo, inoltre, l'obbligo del referto la cui omissione costituisce reato (art.365 c.p.).

La valutazione relativa all'idoneità a rendere testimonianza e/o attendibilità della testimonianza del minore in caso di ipotesi di abuso sessuale, ha aperto uno dei problemi più complessi nel rapporto tra il paradigma psicologico e il paradigma giudiziario:

Sistema psicologico	**Sistema giudiziario**
Principio di beneficità	**Principio di legalità**
↓	↓
Oggetto d'indagine: l'individuo	**Oggetto d'indagine: il fatto**
Scopo dell'indagine: funzionamento dell'Io	**Scopo dell'indagine: certezza della prova**
Strumenti: osservazione, colloquio clinico,	**Strumenti: interrogatorio**

[2] CONVEGNO NAZIONALE *Minori abusati e maltrattati. Abusi, maltrattamenti, violenze su minori: "I professionisti si interrogano"* 25 e 26 Giugno 2009 – Pescara, Auditorium PETRUZZI – via delle Caserme

test
La Carta di Noto articolata attraverso 12 punti è da considerarsi come momento di integrazione teorica tra i due sistemi e suggerimento diretto a coloro i quali si occupano dell'esame del minore in ipotesi di abuso sessuale.

In sintesi

il punto 1. sottolinea la competenza specifica degli esperti che, nel ruolo di consulenti e/o periti devono esplicitare e utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento.

il punto 2. definisce l'importanza della
valutazione della personalità del minore in relazione all'età cronologica e non accertamento dei fatti per cui a procedere.

il punto 3. richiama l'attenzione a che
l'accertamento in caso di abuso intrafamiliare sia esteso ai membri della famiglia e ove necessario al contesto sociale.

il punto 4. sollecita a
ricorrere, ove possibile, alla videoregistrazione.

il punto 5. sostiene la necessità di
valutare le ipotesi alternative all'abuso sessuale.

il punto 6. ricorda il
rispetto di orari, tempi, modi e luoghi nell'incontro con il minore che deve essere informato dei suoi diritti, che deve essere lasciato libero di esprimersi spontaneamente senza minarlo con domande induttive e suggestive.

nel punto 7. si dichiara che
l'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento.

nel punto 8. si definisce che
i sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati di per sé indicatori specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude di per sé l'abuso.

nel punto 9. in sintesi si constata che
attualmente non sono individuabili nessi di compatibilità o incompatibilità tra quadro psicologico del minore e ipotesi di reato di violenza sessuale.

il punto 10. sottolinea la necessità di
chiarezza e distinzione di ruolo tra psicologo con funzioni valutative e psicologo con funzioni trattamentali.

il punto 11. definisce
l'importanza dell'assistenza psicologica al minore affidata ad un operatore specializzato che manterrà l'incarico in ogni stato e grado del procedimento penale.

il punto 12. sollecita la
attuazione delle prescrizioni contenute nell'art. 8 del Protocollo alla Convenzione dei diritti del Fanciullo di New York

DAI PRINCIPI DELLA CARTA DI NOTO (7 luglio 2002) ALLE PROCEDURE OPERATIVE ELABORATE DALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO (delibera n. 201 del 23 maggio 2008)

I principi affermati nella Carta di Noto – stilati da un gruppo di esperti di varia formazione che hanno deciso di mettere insieme le proprie competenze per dare un orientamento ai tanti professionisti che ogni giorno lavorano con i minori in ambito peritale - hanno fatto da cornice alle linee guida operative dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.
La necessità di armonizzare i principi e le teorie affermati nella Carta di Noto con la "buona prassi" peritale per la valutazione clinica e forense dei minori, in particolar modo in età prescolare in ipotesi di abuso sessuale, ha permesso all'Ordine degli Psicologi del Lazio, in quanto istituzione, di porsi come punto di riferimento nell'indirizzare lo psicologo giuridico verso specifici comportamenti da osservare, metodi e tecniche da utilizzare per questo tipo di valutazione.
La convergenza tra i principi della Carta di Noto e la concretezza operativa delle Linee Guida dell'Ordine degli Psicologi ha permesso l'integrazione tra teoria e pratica clinica fondamentali per la valutazione dello sviluppo infantile e delle sue caratteristiche evolutive.

Per esempio
punto 1. della Carta di Noto

a) Formazione del Consulente tecnico e/o Perito.

b) Metodologia utilizzata per rispondere ai quesiti posti.

a) Formazione

già gli Ordini degli Psicologi, attraverso alcune delibere, hanno recepito la necessità di innalzare i livelli di competenza e professionalità per chi opera in un settore così delicato come quello dell'ascolto e valutazione psicologica del minore in caso di abuso.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi
(delibera del 20 settembre 2003)

ha approvato i Requisiti Minimi per una buona prassi in Psicologia Giuridica e Forense

Criteri stabiliti per l'inserimento degli Psicologi nell'Albo dei CTU

- Almeno tre anni di anzianità di iscrizione all'Albo degli Psicologi
- Specifico percorso formativo post-laurea in ambito di Psicologia Giuridica e Forense

- Specifiche competenze relative alle aree di svolgimento dell'attività (clinica, psicodiagnostica, del lavoro e delle organizzazioni, ecc.).
- Per operare nell'area dell'età minorile sono necessarie particolari competenze relative alla Psicologia dello Sviluppo e alle dinamiche della coppia e della famiglia.

Ordine degli Psicologi del Lazio
(delibera n.74 del 14 marzo 2002)

ha approvato i Requisiti Specifici per l'iscrizione dei professionisti all'Albo dei Tribunali nel caso di procedimenti penali per abuso e maltrattamenti su minori.

Criteri stabiliti per l'inserimento degli Psicologi nell'Albo dei CTU

- Iscrizione all'Albo degli Psicologi per un periodo non inferiore a 5 anni;
- Conoscenza teorica e pratica attestata con certificazione in Psicologia Giuridica;
- Conoscenza teorica e pratica attestata con certificazione in Psicodiagnostica;
- Conoscenza teorica e pratica attestata con certificazione nella Consulenza familiare e di coppia;
- Conoscenza teorica e pratica attestata con certificazione in Psicologia dell'Età Evolutiva.

b) Metodologie e criteri
riconosciuti affidabili dalla comunità scientifica di riferimento

Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani
(27-28 giugno 1997)

stabilisce delle regole che sono vincolanti per tutti gli iscritti all'albo degli Psicologi

In sintesi

- **nell'art. 6** lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava;
- **nell'art. 25** - non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.
- **nell'art. 37** lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze;

Ordine degli Psicologi del Lazio
(delibera n. 201 del 23 maggio 2008)

Linee Guida per la diagnosi clinico – forense *in relazione all'ascolto dei minori in ipotesi di abuso nell'audizione protetta e in caso di perizia o consulenza.*

Il documento si basa su 8 articoli
Indica la prassi operativa per la conduzione del colloquio e l'osservazione del minore in particolare nella prima e seconda infanzia che rappresenta la situazione di valutazione più complessa per un professionista psicologo.

Sottolinea la garanzia del contraddittorio e quindi del giusto processo per tutte le parti in causa: tutelare il minore, che rappresenta il soggetto più fragile della nostra società e garantire il diritto dell'imputato a un processo equo e imparziale.

Sottolinea la distinzione tra il ruolo investigativo, quello clinico – forense e quello terapeutico.

Indica competenze scientifiche dello psicologo: conoscenza della prassi giuridica per quello che concerne gli articoli che regolano le funzioni e i ruoli specifici nel settore della consulenza e perizia, competenza della psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva, competenza dei reattivi psicologici, formazione psicoterapeutica.

LEGAMI DI ATTACCAMENTO E PERIZIA ALLA LUCE DEL NUOVO TESTO LEGISLATIVO

di

Simona Leone

Psicologa, Psicoterapeuta,
Membro Comitato Albo CTU e Periti
Ordine degli Psicologi del Lazio

Nell'esercizio delle proprie funzioni, al Consulente Tecnico, d'Ufficio o di Parte, viene richiesto di esprimere un parere in una causa di separazione o divorzio, tale parere ci si chiede di subordinarlo al superiore interesse del minore. È proprio dal tentativo di chiarire questo concetto che vorrei partire, nella consapevolezza che a tutt'oggi non ne esiste una definizione unanime.
Infatti, proprio l'istituto dell'affido condiviso, nel garantire al minore il diritto alla bigenitorialità (diritto che, paradossalmente, l'affido monogenitoriale aveva in qualche modo messo da parte a favore di altre istanze vissute come più urgenti) riporta l'interesse del minore al centro della mente degli adulti coinvolti nell'evento separazione.
Un tentativo di definizione lo troviamo in Zambrano, la quale sostiene che per perseguire questo principio sia necessario, da parte di tutti gli operatori responsabili, procedere ad una valutazione esistenziale che consenta di ricostruire la rete di relazioni che coinvolgono il minore stesso. Il criterio di interesse del minore in questo modo consentirebbe di sviluppare una rete di protezione che tiene conto del fatto che il minore è primariamente persona attrice dell'evento separazione e non mero destinatario di provvedimenti.
Se dall'ambito giuridico ci spostiamo a quello della psicologia dello sviluppo, possiamo definire l'interesse del minore un criterio composito. Esso infatti consta da un

lato della possibilità di mantenere quanto più possibile integri i suoi legami di attaccamento, dall'altro di trovare nella mente degli adulti, che ruotano intorno alla separazione, uno spazio di pensabilità, tale da far si che venga tenuto conto e messo in primo piano il fatto che la separazione è per il bambino a tutti gli effetti un lutto.

In quanto tale, la separazione, per potere essere efficacemente affrontata ed elaborata richiede che il minore abbia a propria disposizione la maggior quantità possibile di risorse psicologiche esterne, poste al servizio del compito che deve affrontare.

Lutto, legami di attaccamento e risorse psicologiche, pertanto, possono essere considerati criteri su cui basare la nostra ricerca quando, in qualità di ausiliari del giudice o tecnici di parte, ci viene richiesto di esprimere un parere in merito ad un caso di separazione o divorzio.

Come già evidenziato in precedenza, l'esperienza della separazione rappresenta per tutti gli attori coinvolti, adulti e bambini, un vero e proprio lutto. Ciò è dovuto alla perdita di tutta una serie di fattori individuali e relazionali, quali le relazioni, i ruoli, i progetti di vita, l'immagine di sé, ecc.

Secondo Bowlby, il processo di elaborazione del lutto avviene per stadi successivi che hanno una durata nel tempo che si allunga su un periodo di circa due anni. Il passare attraverso le varie fasi con una precisa scansione temporale, scandita dalla prevalenza di emozioni e comportamenti specifici (torpore e negazione, rabbia e ricerca, disorganizzazione e disperazione, riorganizzazione e accettazione) e la durata nel tempo definiscono il processo del lutto normale.

Il lutto diviene invece patologico quando la successione si interrompe, per cui la prevalenza di un determinato stato emotivo e comportamentale diventa stabile e il processo risulta bloccato.

Un lutto che colpisce una famiglia, intendendo in questo caso una situazione in cui si verifica la perdita per morte di una persona cara, colpirà ciascun componente in maniera differente e produrrà effetti diversi sulle persone coinvolte, per cui vi saranno, anche in situazioni ottimali, tempi e modalità differenti di elaborazione.

Tale lutto, in ogni caso, rappresenterà quello che la Fruggeri chiama un evento critico, cioè un evento attorno al quale la famiglia dovrà reagire mettendo in atto dei processi di adattamento. La famiglia si troverà, cioè, a dover modificare le proprie modalità abituali di funzionamento, divenute inefficaci per affrontare il momento critico, ciò al fine di riorganizzarsi ad un livello differente e nuovamente funzionale ai compiti evolutivi.

Se ci riferiamo ad una famiglia che sta affrontando una separazione, è evidente che questa rappresenta a tutti gli effetti un evento critico, cui la famiglia deve necessariamente reagire iniziando un processo di elaborazione e di riorganizzazione. In quanto evento critico, tuttavia, la separazione presenta delle peculiarità. Innanzitutto, spesso gli attori coinvolti non collocano l'inizio dell'evento e quindi del processo di elaborazione nello stesso momento. Questo fatto fa sì che, a fronte di un unico evento critico, nel momento in cui si presentano all'osservazione spesso le persone si trovino in momenti anche molto differenti del processo di elaborazione, senza che ciò segnali necessariamente la presenza di un lutto patologico. Per questo motivo, spesso, anche i comportamenti e le emozioni prevalenti saranno molto diversi.

Inoltre, il fatto che la perdita sia soprattutto interna, riguardando come accennato l'immagine di sé, il proprio progetto di vita, l'idea che aveva condotto alla formazione della coppia, ecc., favorisce con maggiore probabilità dei "blocchi" a livello dello stadio della rabbia.

Come ampiamente riconosciuto, e non solo in ambito psicologico ma anche giuridico, l'istituto dell'affido esclusivo, con il suo riconoscimento di un genitore definito idoneo, e quindi affidatario, e l'altro con funzioni di sorveglianza, ma non idoneo, tendeva a favorire proprio la fissazione allo stadio della rabbia, con le ben note vicende di ricorsi e controricorsi che sono state il pane quotidiano dei Tribunali negli ultimi anni.

Oltre a questa tendenza ne viene favorita anche un'altra: quella per cui, nel tentativo di sanare ferite narcisistiche derivanti dalla separazione e dai regimi di affidamento monogenitoriali, spesso nei genitori si viene a creare una grande confusione di ruoli. In questo senso spesso ci si trova di fronte al fatto che il contenzioso sull'affidamento diviene un tentativo per stabilire chi dei due genitori sia la madre migliore. Ciò conduce spesso ad una inutile, quando non addirittura dannosa, sovrapposizione di ruoli e funzioni che, se da un lato portano ad un iperinvestimento su singole aree della vita del bambino, dall'altro conducono ad un impoverimento di altri aspetti su cui nessuno dei due genitori è più disponibile ad investire.

Una così alta ed esasperata conflittualità e una così massiccia perdita della propria identità genitoriale sono tipici di genitori cosiddetti unresolved, cioè per i quali il processo di elaborazione del lutto non è stato completato e si è verificata una fissazione ad uno degli stadi intermedi.

La psicologia dello sviluppo, con Bowlby, Fonagy e altri, riconosce come genitori unresolved, cioè che non hanno completato il processo di elaborazione del lutto, tendano a non porsi per i propri figli come "basi sicure" e a stabilire con essi legami di attaccamento disfunzionali. Ancora le teorie dell'attaccamento mettono in evidenza come legami di attaccamenti disfunzionali sono alla base dei disturbi più gravi.

Questa non vuole essere in alcun modo un'equazione del tipo affido monogenitoriale = attaccamento disfunzionale, o simili. Bisogna tuttavia ammettere che l'affido condiviso, proprio perché non mette in discussione i ruoli genitoriali e non alimenta contenziosi con un'elevata

valenza psicologica, porta in sé un valore aggiunto, rivestendo spesso un ruolo importante nel ridurre il danno insito nell'esperienza della separazione.
Ciò è soprattutto vero se si pensa che dai dati ISTAT relativi all'anno 2005 risulta che su un totale di 82.291 separazioni, ben il 60,7 % hanno riguardato coppie sposate da meno di 14 anni. I figli coinvolti in queste separazioni sono stati 99.257, di cui il 35.760 (il 36 %) avevano meno di 10 anni.
Dai dati risulta evidente come sia importante, in un simile contesto, favorire un tipo di cultura della separazione che porti a mantenere per i minori coinvolti un accesso il più possibile comprensivo a tutte le risorse psicologiche disponibili all'interno del loro panorama affettivo.
Fonagy sottolinea come in condizioni di stress viene meno la capacità di mentalizzazione. L'assenza di tale capacità nell'adulto è segnalata, sempre secondo questo autore, dalla disorganizzazione del sistema di attaccamento con tutte le conseguenze che conosciamo sullo sviluppo psichico del bambino.
È evidente che se ci fermassimo a queste considerazioni ci sarebbero ben poche speranze di trovare adulti mentalmente sani o perlomeno psicologicamente stabili, che possano aver contato su modalità di attaccamento sempre sicure. Ciò in quanto è altamente improbabile che una persona possa arrivare all'età adulta senza mai incontrare eventi critici familiari o esperienze traumatiche. La prognosi, poi, sarebbe ancora più infausta per quei minori coinvolti nelle separazioni, situazioni stressanti per antonomasia.
La realtà per fortuna è molto diversa e la natura ha previsto meccanismi correttivi che ci salvaguardano nella maggior parte delle situazioni. Secondo le più recenti teorie della psicologia dello sviluppo, infatti, i bambini, quelli normalmente fortunati, per lo meno, possono contare su più contesti di attaccamento, in quanto legami di attaccamento "sufficientemente buoni" possono essere stabiliti con tutte le persone che fanno parte del panorama affettivo del bambino.
Secondo Fonagy, infatti, "*l'esistenza di almeno un contesto di attaccamento adeguato che favorisca lo sviluppo rappresentazionale può essere sufficiente a stabilire un funzionamento riflessivo e una mentalizzazione relativamente maturi. Un elevato funzionamento riflessivo, a sua volta, ha dimostrato essere correlato con la capacità di metabolizzare e gestire con successo le conseguenze affettive potenzialmente perniciose dei traumi.*"
Le caratteristiche specifiche dell'affido esclusivo tendono invece proprio a rendere più difficile al minore l'accesso a tutte le figure di attaccamento di cui disponeva prima della separazione. Ciò sembra dovuto all'estrema normatività e alla rigidità con cui i tempi e le modalità di frequentazione tra il bambino e il genitore non affidatario sono stabiliti da un agente esterno, il giudice. Tali modalità e tempi rigidamente definiti rischiano di sottrarre al minore molto tempo che invece potrebbe essere trascorso insieme al genitore non affidatario, che talvolta potrebbe essere disponibile. Pensiamo ad esempio a tutti quei casi in cui il genitore affidatario sia indisponibile per varie ragioni, ad esempio per motivi lavorativi, turni o viaggi di lavoro, è esperienza comune che in questi casi il minore venga affidato ai "nonni affidatari", pur essendo eventualmente disponibile l'altro genitore ed in assenza di motivi ostativi.
Nel corso di una Consulenza Tecnica d'Ufficio cui presenziavo in qualità di CTP, una madre adduceva a motivazione di ciò il fatto che tale eventualità non ricadeva all'interno del diritto di visita dell'ex coniuge.
Ho volutamente utilizzato la dicitura di "nonni affidatari" in quanto di fatto i minori attori di separazione si trovano spesso ad avere una famiglia affidataria allargata, con la quale trascorrono molto tempo anche in assenza del genitore affidatario; a fronte di una famiglia allargata non affidataria con la quale trascorrono il poco tempo che le modalità di visita assegnano al genitore non affidatario. Spesso i rapporti con questa parte della famiglia allargata del bambino risultano fortemente compromessi e ridotti a seguito della separazione.
È questa un'evenienza che tende a ridurre drasticamente per il minore la possibilità di accesso ad alcuni fondamentali legami di attaccamento. Nonni, zii, cugini rappresentano per il bambino coinvolto in una separazione un enorme bacino di risorse psicologiche, inoltre la perdita della possibilità di coltivare questo tipo di relazioni, soprattutto se rilevanti prima della separazione, rischia di aggiungere lutto a lutto.
Il CTU e il CTP, nell'esprimere un parere nel superiore interesse dei minori coinvolti, devono pertanto assumersi l'onere di valutare adeguatamente, con tutti gli strumenti necessari così come segnalati dalle recenti Linee Guida in materia di Psicologia Giuridica, l'intero panorama affettivo a disposizione e di suggerire soluzioni che non tendano ad escludere alcuna figura di attaccamento importante per il bambino.

Bibliografia

Bowlby, J., *Attaccamento e perdita, Vol. 1: L'attaccamento alla madre,* Boringhieri, Torino, 1976
Bowlby, J., *Attaccamento e perdita, Vol. 2: La separazione dalla madre,* Boringhieri, Torino, 1978
Bowlby, J., *Costruzione e rottura dei legami affettivi,* Raffaello Cortina Editore, Milano, 1982
Bowlby, J., *Una base sicura. Applicazioni cliniche della teoria dell'attaccamento,* Raffaello Cortina Editore, Milano, 1989
Fonagy P., Gergely G., Jurist E.L., Target M., *Regolazione affettiva, mentalizzazione e sviluppo del sè,* Raffaello Cortina Editore, 2005
Fruggeri L., *Famiglie,* NIS, Roma, 1997
Zambrano V., *Interesse del minore e affidamento congiunto. Esperienze europee a confronto,* in Malagoli Togliatti M. (a cura di), *Affido congiunto e condivisione della genitorialità,* Franco Angeli, Milano, 2002.

CONVEGNI

RECENSIONE
del
CONVEGNO NAZIONALE
di
PSICOLOGIA GIURIDICA

organizzato dall'AIPG

ATTENDIBILITÀ E PAUSIBILITÀ
DELLA TESTIMONIANZA
IN AMBITO GIURIDICO

Roma, 20 aprile 2009
Camera dei Deputati
Palazzo Marini, Via del Pozzetto, 158
Sala delle Conferenze

Il 20 aprile 2009 si è svolto a Roma, presso la Camera dei Deputati a Palazzo Marini, il Convegno di Psicologia Giuridica "ATTENDIBILITA' E PLAUSIBILITA' DELLA TESTIMONIANZA IN AMBITO GIURIDICO". Al convegno hanno aderito, attraverso la concessione del loro patrocinio, la Facoltà di Psicologia Alma Mater Studiorum Università di Bologna, la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Padova, l'Ordine Nazionale degli Psicologi e l'Ordine degli Psicologi del Lazio. I lavori sono stati introdotti dal vice Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio Paolo Cruciani, dal Presidente dell'AIPG Paolo Capri e dal Segretario Generale della Lega dei Diritti dell'Uomo Gianmarco Cesari. Il convegno è parte dell'ampio impegno scientifico e di ricerca dell'AIPG, ed ha offerto strumenti di aggiornamento a tutti gli specialisti in Psicologia Giuridica e agli operatori forensi. Si tratta infatti del secondo appuntamento con la Psicologia Giuridica organizzato dall'AIPG. Il precedente Convegno nazionale del marzo 2008 – i cui atti, editi dalle Edizioni Universitarie Romane, sono stati presentati nel corso dei lavori a Palazzo Marini – era dedicato al tema delle "Capacità genitoriali".
Le relazioni presentate al convegno hanno rappresentato l'esigenza – fortemente sentita nell'ambito della psicologia giuridica – di far dialogare teorie e sistemi concettuali differenti in modo da articolare le tematiche della testimonianza in un quadro coerente ma senza semplificazioni o schematizzazioni. I punti di vista cognitivista, fenomenologico, psicodinamico e delle neuroscienze hanno fatto emergere – attraverso gli efficaci contributi di esperti relatori – la necessità di una integrazione fra paradigmi teorici che renda la valutazione peritale più precisa e supportata da strumentazioni scientifiche non unilaterali in modo da restituire la complessità dell'individuo a cui la valutazione della perizia psicologica si rivolge. In tal senso, nella prima parte del convegno, Fiorella Giusberti ha esposto con grande chiarezza gli aspetti cognitivi della testimonianza dalla cui conoscenza nessuna teoria oggi può prescindere. Maria Armezzani ha introdotto i fondamenti della visione fenomenologica – "tornare alle cose stesse" – e ha mostrato come il campo di presenza attuale e l'identità della persona costituiscono parametri che integrano utilmente i criteri di idoneità e credibilità coniugando efficacemente l'atteggiamento fenomenologico alle conoscenze e al metodo sperimentali. Anita Lanotte ha invece affrontato gli aspetti inconsci della testimonianza eplorando, attraverso la rivisitazione di un caso peritale, le funzioni ritentiva e rievocativa della memoria in quanto espressioni delle modalità basilari introiettive e proiettive della psiche, a loro volta connesse con la costruzione delle strutture e delle sovrastrutture dell'Io. Infine, Serena Mastroberardino, in conclusione dei lavori della mattina, ha illustrato le vicissitudini della ricerca dei metodi di valutazione oggettiva della verità delle affermazioni dei soggetti operata nel campo delle neuroscienze. La memoria, considerata come elemento delle dinamiche di costruzione della realtà interna distinta da quella esterna nel processo di costituzione del soggetto è stato il tema di riflessione della relazione di Stefano Mariani nella seconda parte della giornata. I due interventi finali hanno messo a fuoco, invece, alcuni aspetti operativi della valutazione testimoniale. Massimo Saccà ha messo in luce quanto la questione delle testimonianze vulnerabili costituisca una sfida per lo psicologo forense che deve continuamente sorvegliare la propria autonomia di pensiero per non cadere in ingenui pregiudizi ritenendo inattendibili categorie particolari di testimoni in base a teorie semplicistiche o superate e finendo per non considerare la complessità del funzionamento psichico individuale. Infine, Paolo Capri ha affrontato i temi cruciali legati alla netta differenza fra attendibilità clinica e attendibilità giudiziaria la cui confusione viene tuttora rispecchiata dalla non correttezza di molti quesiti peritali che tenderebbero a condurre lo psicologo fuori dal proprio campo di competenza che è senza alcun dubbio costituito dalla valutazione complessiva delle funzioni psichiche dei soggetti. I protocolli deontologici – illustrati da Capri nelle loro linee essenziali – costituiscono degli strumenti fondamentali per mantenere lo psicologo sul terreno specifico della propria competenza e stabilendo i confini di due discipline – la psicologia e la giurisprudenza – che collaborano senza mai poter confluire l'una nell'altra. Il convegno si è concluso con un fecondo e partecipativo dibattito fra i numerosi partecipanti e i relatori. **(M. S.)**

CONVEGNO NAZIONALE

MINORI ABUSATI E MALTRATTATI

ABUSI, MALTRATTAMENTI,
VIOLENZE SU MINORI:
I PROFESSIONISTI SI INTERROGANO

Pescara -25 – 26 giugno 2009
Auditorium Petruzzi
via delle Caserme

Organizzato dalla

Società Cooperativa LILIUM
e
Cattedra di Psichiatria
Università G. D'Annunzio di Chieti

Segreteria Organizzativa:
Dr.ssa Luigia Belli – Dr. Sandro Ciufici
c/o Società Cooperativa LILIUM
Via Verdi, 18
San Giovanni Teatino (CH)
Email: marketing@cooplilium.it
Tel/fax 085 9431044

Programma

25 GIUGNO
8,30- 9,30 - **Sessione inaugurale**
- Apertura dei lavori

Dott.ssa Nicoletta Verì
Prof. Carmine di Ilio
- Il Parlamento di fronte alla sfida della sofferenza infantile

On. Carlo Ciccioli
- La Società Italiana di Psichiatria e l'abuso ai minori

Prof. Alberto Siracusano

9,30- 13,10 - Prima plenaria: **Falsi abusi e danni psicopatologici**

modera il prof. Alberto Siracusano e il prof. Luciano Russi

- Psicopatologia dello sviluppo e abuso sessuale: rischio, resilience e patologia dall'infanzia all'età adulta

Prof. Ernesto Caffo

- Abusi, maltrattamenti, violenze su minori: dal "fattoide" alla psicosi collettiva

Prof. Francesco Bruno

Coffee break

- Andare controcorrente: scagionare il mostro

Dott. Nicola Trifuoggi

- I contributi scientifici all'accertamento delle violenze sui minori

Prof. Massimo di Giannantonio

- La Carta di Noto: istruzioni per l'uso

Dott.ssa Anita Lanotte

Discussione

13,10 – 14,10 – *lunch*

14,10 - 18,40 - Seconda plenaria: **La responsabilità dell'allarme: protagonisti e modalità di denunzia**

moderano il dott. Enrico Lanciotti e la prof.ssa Diana De Rocchi

I crimini sessuali contro i minori: focus sul panorama normativo nazionale e internazionale

dott.ssa Cinzia Grassi

- Problematiche meta-giuridiche nelle indagini giudiziarie per abuso sui minori

dott. Bruno Paolo Amicarelli

- Il ruolo dell'Avvocato nella violenza domestica

dott.ssa Maria Carla Serafini

- La violenza "invisibile" della scuola

Prof. Gaetano Bonetta

Coffee break

- Cantare e portare la croce: le innumerevoli responsabilità dell'assistente sociale

Dott.ssa Franca Dente

- Medicina e abuso: il contributo della Psichiatria dell'Età Evolutiva

Prof. Rocco Pollice

- L'abuso sessuale: il ruolo del Pediatra

Prof. Pietro Ferrara

Discussione

20,00 - 23,30 - Contributo Speciale - **Proiezione cinematografica e dibattito con la partecipazione del Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Avv. Nazario Pagano, e dell'onorevole Luca Barbareschi**

26 GIUGNO

9,00 - 13,40 **-** Terza plenaria: **Abuso e luoghi di intervento**

Modera il dott. Giuseppe Bontempo e la prof.ssa Tiziana Aureli

- Panoramica sulle esperienze di intervento in Italia. Nuove frontiere di sviluppo

Dott.ssa Donata Bianchi

- La Comunità terapeutica

Dott.ssa Lorella Di Nicola

- La violenza nel e del "sistema" affido

Dott. Luca Chiaramella

Coffee break

- Il contributo dell'infermiere operante nella rete dei servizi territoriali

dott.ssa Annalisa Silvestro

- L'Orco Esiste: educazione socio – affettiva ed educazione alla resilienza nelle scuole

Prof.ssa Susanna Loriga

- "Il virtuale è reale". Violenze sessuali sui minori all'epoca di internet: fenomeno globale, azioni globali.

Don Fortunato Di Noto

- Tra educare e rieducare: la fatica quotidiana degli educatori

Prof. Francesco Castracane

Discussione

13,40 – 14,40 – lunch

14,40 - 19,30 - Quarta plenaria: **Perizie e accertamenti**

Modera il dott. Paolo Mastri

- Abusi, maltrattamenti, violenze su minori: rischi e contraddizioni nei casi di *mass sexual abuse*

Prof. Stefano Ferracuti

- Le "nuove frontiere" sull'accertamento dell'attendibilità testimoniale: la valutazione empirica della suggestionabilità del minore e la valutazione tecnica della credibilità delle testimonianze

Prof. Paolo Roma

- Abuso sessuale infantile: proposta di un albero decisionale per la valutazione psichiatrico - forense

Prof. Ugo Sabatello

Coffee break

- L'altro abuso: l'informazione e i minori

dott. Enzo Iacopino

- L'Osservatorio sui Diritti dei Minori: le distorsioni dei media

Dott. Antonio Marziale

- Trauma e difese nel bambino abusato

Prof.ssa Emilia De Rosa

- La teoria dei giochi nella prevenzione degli abusi ai minori. Il mal@more

Prof. Alessandro Ceci

Discussione

Si è svolto il 23 maggio scorso presso il Centro Conferenze della Camera del Commercio di Padova il

CONVEGNO DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Evoluzione della norma sul "Danno non Patrimoniale" alla persona.

Nuove prospettive deontologiche e professionali dello Psicologo in ambito giuridico

organizzato da
Ordine degli Psicologi del Veneto

con il patrocinio
Università di Padova,
Facoltà di Psicologia
Ordine degli Avvocati di Padova
A.I.A.F. Associazione Italiana Avvocati - Veneto
Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Programma

Sessione del mattino: Confronto interdisciplinare sull'evoluzione giurisprudenziale del danno soggettivo, esistenziale e biologico. Nuove prospettive professionali e deontologiche dello psicologo nelle valutazioni.

9.00-10.00 Apertura Convegno e Saluti delle Autorit.
Presidente Ordine Psicologi Veneto:
Dr. Marco Nicolussi
Introduzione e coordinamento lavori: **Dr.ssa Carmen Muraro**
10.00-10.30 Lo Psicologo in ambito giuridico: tra prassi e deontologia professionale
Dr.ssa Carmen Muraro
10.30-11.00 Tra bisogno e domanda: spazi e ruoli dello Psicologo in ambito giuridico.
Un'indagine esplorativa nella regione Veneto
Prof. Adriano Zamperini
11.00-11.30 L'evoluzione del concetto giuridico di danno non patrimoniale
Prof. Avv. Marcello Maggiolo
11.30-11.45 Coff.e Break
11.45-12.15 L'attività stragiudiziale in ordine all'onere della prova nel danno non patrimoniale. Casistica stragiudiziale e rassegna giurisprudenziale di merito
Dr. Bruno Marusso
12.15-12.45 "Problematiche attinenti alla liquidazione del danno non patrimoniale.
Criteri di quantificazione e casi giurisprudenziali.
Dr.ssa A. Guerra
12.45-13.15 Il quesito e la quantificazione del danno biologico con pregiudizi esistenziali
Prof. Paolo Capri
13.15-14.30 Pausa pranzo
Sessione del pomeriggio: Strumenti, applicazioni professionali e casistica nelle valutazioni sul danno psichico alla persona.
14.30-15.00 Certezza e oggettività: l'utilizzo degli strumenti psicologici nelle perizie
Prof.ssa Maria Armezzani
15.00-15.30 Casistica e valutazioni sulle simulazione e dissimulazione nelle perizie
Prof. Giuseppe Sartori
15.30-16.00 Nesso di causa, temporaneit. e funzionamento pre- morboso. Lo psicologo e gli aspetti critici della valutazione del danno alla persona. Casistica
Dr. Luca Sammicheli
16.00-16.30 Trauma psicofisico e danno esistenziale in divenire
Dr.ssa Donatella Mereu
16.30-17.00 La valutazione del rischio psicologico nei casi di mobbing in ambito lavorativo
Dr.ssa Simona Codazzi
17.00-17.30 Tavola rotonda e discussione aperta al pubblico sul tema "Ruolo e funzioni dello Psicologo nella valutazione del danno non patrimoniale alla persona".

FRESCHI DI STAMPA

S. Montanari, *Riflessi nello Schermo. Prospettive di tutela dei minori nell'era digitale.* Aracne, Roma, 2007.
"Questo volume colma finalmente una lacuna del panorama di settore, offrendo al lettore un'interessante e autorevole disamina del fenomeno rappresentato dalla relazione intercorrente tra le persone in età minorile e il mondo televisivo e della comunicazione elettronica. L'Autore trasfonde nel volume il suo cospicuo bagaglio di studi e di esperienze ed affronta il tema, ricco di articolazioni e sfumature, secondo un'impostazione opportunamente interdisciplinare. La redazione del volume, infatti, rappresenta l'esito di un'interazione tra il sapere giuridico e i saperi che afferiscono alle discipline psichico-medico-sociologiche e delle scienze della comunicazione. Il volume rappresenta un'importante guida per tutti coloro che sono impegnati a tutelare, nei più vari contesti, i diritti dei bambini e degli adolescenti e che desiderano comprendere le implicazioni sottese all'irruzione della dimensione digitale nella vita delle persone in età evolutiva e delle loro famiglie. Tali implicazioni devono e dovranno essere sempre più prese in considerazione nei processi di identificazione del concreto interesse del minore, allo scopo di garantire – nei suoi sistemi di appartenenza – tutte le condizioni necessarie per un sano e armonici sviluppo fisico e della personalità".

L. Viola, *Danni da morte e da lesioni alla persona. Forme di tutela e responsabilità alla luce delle S.U. 26972/2008 sul danno non patrimo*niale, CEDAM, Padova, 2009

"Il testo ha inteso prendere di mira le principali figure di danno alla persona, che sono state consacrate dalla giurisprudenza prevalente, verificando, di volta in volta, i profili positivi e negativi, luci ed ombre, tesi positive e negative. Inoltre, si è preso in esame tutta la tematica, spinosa e quanto mai attuale, dei danni da morte, sia sul versante *iure proprio*, che su quello *iure successionis*, spiegando anche il c.d. danno tanatologico, di recente esaminato anche dalle Sezioni Unite. Il pregio principale del testo appare essere il continuo raffronto, senza sosta, tra norme scritte e diritto vivente, ovvero tra legge e giurisprudenza, cercando di ricostruire un quadro unitario della materia".

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

Comunichiamo che sono aperte le iscrizioni per la 10° edizione del ***Corso di Formazione in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense*** che partirà il 16 gennaio 2010.
Per informazioni contattare la segreteria.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Lucia Chiappinelli, Anita Lanotte, Simona Roccia

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria:
lunedì - mercoledì – giovedì - venerdì
09,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30

Stampato in proprio
Finito di stampare il 22 giugno 2009